

# Piano di sostituzione degli indici di riferimento

## PREMESSA

Il presente documento, approvato dal C.d.A. di Carisp SG S.p.A. (di seguito anche “Carisp SG” o “SG”) nella seduta consiliare del 22/07/2022, è redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1011/2016 (di seguito Regolamento BMR) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati di indici di riferimento, intesi come indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo comune di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

In particolare viene disposto che i soggetti autorizzati che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Quanto previsto nei piani è riflesso nei contratti con la clientela.

In tale contesto il presente piano specifica le azioni che Carisp SG dovrà intraprendere nel caso in cui uno degli indici di riferimento che la SG utilizza, subisca sostanziali variazioni o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Si specifica che con “*sostanziali variazioni*” s'intendono eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei valori dell'indice e non alle fluttuazioni dello stesso dovute alle dinamiche di mercato. Per “*cessazione*” si intende il venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

## ATTUAZIONE DEL PIANO

Di seguito vengono descritte le fasi che Carisp SG ha delineato al fine di dare attuazione al piano:

- ➔ **Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice:** Carisp SG effettua un'attività di monitoraggio al fine di individuare “variazioni sostanziali” o la cessazione della fornitura negli indici di riferimento in uso.
- ➔ **Individuazione dell'indice di riferimento alternativo:** la scelta dell'indice di riferimento sostitutivo è guidata dalla tabella “Indici di riferimento alternativi” in cui sono stati individuati possibili indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento ove

possibile ed opportuno. In generale, l'individuazione degli indici di riferimento alternativi è effettuata:

- a) riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale;
- b) utilizzando indici di riferimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del D.D. N.8/2022;
- c) eliminando o riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente (partecipante al FCI).

➔ **Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo:** l'indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

➔ **Comunicazione alla clientela (Partecipanti ai FCI) della variazione dell'indice di riferimento e adeguamento contrattuale:** SG comunica tale variazione agendo in conformità a quanto disposto dagli Artt. 128 e 129 del Reg. BCSM n. 2006-03 e sulla base di quanto stabilito, in materia di modifiche regolamentari, dai regolamenti di gestione dei FCI attivi in gestione.

## PROCEDURA INTERNA

1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	Fund Manager
2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	Fund Manager
3. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	C.d.A.
4. Comunicazione alla clientela (Partecipanti ai FCI) della variazione dell'indice	Ufficio Marketing

## INDICI DI RIFERIMENTO ALTERNATIVI

Al presente paragrafo, in conformità alle disposizioni regolamentari richiamate in premessa, vengono individuati gli indici alternativi per la sostituzione di ciascun indice utilizzato, nel caso in cui ne venga sospesa la fornitura o subisca variazioni sostanziali. La scelta dell'indice di riferimento alternativo è stata effettuata, ove possibile e opportuno, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato dell'indice principalmente utilizzato.

Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, questo deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.

Di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento attualmente utilizzato, sono previsti possibili indici alternativi con evidenza dell'emittente/amministratore degli stessi.

FCI	Attuale indice di riferimento	Emittente Amministratore dell'Indice	Possibile Indice alternativo	Emittente Amministratore Indice alternativo	Motivo indice alternativa valida
Carisp Dynamic	Euribor 3 MESI ACT/360 + 1,75%	European Money Market Institute	€STR euro short term rate +1,75%	Banca Centrale Europea	A.

### Dettaglio dei motivi per cui i possibili indici alternativi sono stati individuati come alternativi:

**A. €STR EURO SHORT TERM RATE:** L'€STR pubblicato giornalmente dalla BCE riflette il tasso di interesse overnight per depositi bancari unsecured dell'area Euro. In assenza di indici IBOR sostituibili all'Euribor, al momento compliant al D.D. 24/01/2022 N.8, l'€STR risulta maggiormente rappresentativo rispetto ai Tassi ufficiali BCE sull'effettivo costo della raccolta interbancaria in area Euro.

## **APPLICAZIONE DEL PRESENTE PIANO**

Il presente Piano si applica dalla data di pubblicazione, da parte di Banca Centrale, degli indici sostitutivi comunicati, nel registro pubblico dalla stessa tenuto ai sensi dell'Art. 27 del D.D. 24/01/2022 N. 8. I partecipanti ai FCI hanno il diritto di essere rimborsati integralmente per le quote di FCI sottoscritte qualora ne facciano richiesta, entro 60 giorni da detta pubblicazione.

Banca Centrale può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi dell'indice cessato, incluso l'eventuale adeguamento dello spread, che deve essere utilizzato in qualsiasi contratto o strumento finanziario di diritto sammarinese o in qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nella Repubblica di San Marino, per i casi in cui in tali contratti o strumenti finanziari non sia già prevista una clausola di riserva o non sia comunque raggiunto un accordo tra le parti sul nuovo indice di riferimento.

Le decisioni della Banca Centrale sono assunte tenendo conto di quanto previsto nelle disposizioni emanate da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti e sono pubblicate nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale e sul sito internet della stessa Banca Centrale.

Qualora il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o subisca un evento di variazione sostanziale, SG individuerà l'indice di riferimento alternativo sulla base del presente Piano.

SG aggiorna il presente Piano periodicamente e in ogni caso a seguito di:

- variazione della normativa di riferimento;
- eventi legati alle condizioni di mercato inderogabili,
- variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.